

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI “ELETTRISMOG”

SCHEDA SINOTTICA A CURA DELLA DOTT.SSA VALENTINA VATTANI

LA NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

FINALITÀ	La legge quadro 36/2001 ha per finalità la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’esposizione e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare l’intensità delle sorgenti di emissione secondo le migliori tecnologie disponibili.
AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>Tale normativa ha per oggetto tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature – per usi civili, militari e delle forze di polizia – che possono comportare esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 Ghz.</p> <p>In particolare, la legge trova applicazione con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli elettrodotti; - agli impianti radioelettrici; - agli impianti per telefonia mobile; - ai radar; - agli impianti per radiodiffusione. <p>- Sono esclusi dalla regolamentazione della presente legge tutti i casi in cui vi è esposizione intenzionale ai campi elettromagnetici per scopi diagnostici o terapeutici.</p>
	- <u>limite di esposizione</u> : è il valore di campo elettrico, magnetico ed

CONCETTI-CHIAVE	<p>elettromagnetico che non deve essere superato in alcun caso, essendo finalizzato ad evitare effetti acuti nella popolazione. (Tutela della salute)</p> <p>- <u>valore di attenzione</u>: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuni particolari ambiti – come ad es. abitazioni, scuole e nei luoghi adibiti a permanenza prolungata –, essendo finalizzato ad evitare i rischi di lungo periodo</p> <p>- <u>obiettivi di qualità</u>: (che comprendono sia i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, sia i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi stessi).</p>
------------------------	---

I DECRETI ATTUATIVI PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete – 50 Hz – generati dagli elettrodotti*).

Publicato sulla G. U. del 29 agosto 2003 n. 200

Limiti di esposizione e valori di attenzione:

- Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 microTesla per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
- A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 microTesla, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Obiettivi di qualità.

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*).

Pubblicato sulla G. U. del 28 agosto 2003 n. 199

Limiti di esposizione e valori di attenzione:

- nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.

- A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.

Obiettivi di qualità:

ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

- Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Allegato B			
Limiti di esposizione, intesi come valori efficaci			
Tabella 1 Limiti di esposizione 0,1 < f ≤ 3 MHz 3 < f ≤ 3000 MHz 3 < f ≤ 300 GHz	Intensità di campo elettrico E (V/m) 60 20 40	Intensità di campo Magnetico H (A/m) 0,2 0,05 0,01	Densità di Potenza D (W/m ²) - 1 4
Valori di attenzione all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, esclusi i lastrici solari			
Tabella 2 Valori di attenzione 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	Intensità di campo elettrico E (V/m) 6	Intensità di campo Magnetico H (A/m) 0,016	Densità di Potenza D (W/m ²) 0,10 (3 MHz-300 GHz)
Obiettivi di qualità che non devono essere superati all'aperto nelle aree intensamente frequentate			
Tabella 3 Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	Intensità di campo elettrico E (V/m) 6	Intensità di campo Magnetico H (A/m) 0,16	Densità di Potenza D (W/m ²) 0,10 (3 MHz-300 GHz)

LE COMPETENZE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTROMEGNETICO

STATO	<p>Le competenze individuate dalla legge sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità (questi ultimi intesi come valori di campo e non come criteri di localizzazione); - individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; - realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per
--------------	---

	<p>emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; - determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti. All'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. - determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico.
<p>REGIONI</p>	<p>Le competenze individuate dalla legge sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione; - definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati dalla normativa statale e dell'obbligo di segnalarle; - modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; - individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità rispetto ai criteri di locazione, agli standards urbanistici ed alle prescrizioni ed incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; - adozione dei piani di risanamento ed il controllo sulla realizzazione degli stessi; - definizione, nell'ambito delle suddette materie, delle competenze spettanti alle Province ed ai Comuni.

<p>PROVINCE E COMUNI</p>	<p>- Spettano alle Province ed ai Comuni le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale.</p> <p>Le amministrazioni provinciali e comunali possono avvalersi delle strutture dell'ARPA o, in mancanza, si possono avvalere del supporto tecnico dell'APAT, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni</p> <p>I controlli vanno effettuati tramite accesso agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche del personale addetto, munito di documenti di riconoscimento dell'ente di appartenenza, , per l'acquisizione dei necessari dati, informazioni e documenti.</p> <p>- I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.</p>
<p>I PIANI DI RISANAMENTO</p>	
<p>Le norme di attuazione dei piani di risanamento sono differenziate a seconda che si tratti di impianti radioelettrici o di elettrodotti.</p>	
<p>IMPIANTI RADIOELETRICI</p>	<p>La legge-quadro prevede che: i gestori degli impianti elettromagnetici, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto attuativo (D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003 - <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>), abbiano sottoposto al vaglio della Regione un piano di risanamento finalizzato ad adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla legge.</p> <p>Il piano viene adottato dalla Regione, sentiti i Comuni interessati, ed i relativi oneri sono a carico dei titolari degli impianti.</p> <p>In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, i piani di risanamento devono essere adottati direttamente dalle Regioni, sentiti i Comuni e gli Enti interessati, entro i successivi 3 mesi.</p> <p>Detti piani devono prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione territoriale.</p>

ELETTRODOTTI	<p>La legge-quadro prevede che: i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che, comunque, ne hanno la disponibilità abbiano fornito al gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN), entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (recante <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete – 50 Hz – generati dagli elettrodotti</i>), le proposte di risanamento delle linee di competenza.</p> <p>Entro, poi, 12 mesi successivi all'entrata del D.P.C.M. citato, i gestori degli elettrodotti sono tenuti a presentare una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.</p> <p>Il piano deve indicare il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.</p> <p>a) Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le Regioni ed i Comuni interessati.</p> <p>In caso di inerzia o di inadempienza da parte dei gestori il piano di risanamento è proposto dalla Regione, entro i successivi 3 mesi.</p> <p>b) Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla Regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i Comuni interessati.</p> <p>In caso di inerzia o di inadempienza da parte dei gestori il piano di risanamento è adottato direttamente dalla Regione.</p>
---------------------	---

IL SISTEMA SANZIONATORIO

I) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i

valori di attenzione fissati dai due D.P.C.M. 8 luglio 2003 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 ad euro 309,87. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

II) Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio emanate in attuazione della legge quadro è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 ad euro 103,29. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

III) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

IV) Le infrazioni agli obblighi di informazione ed etichettatura relativi alle apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 1.032 ed euro 309.874.

In riferimento alle su-elencate sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

- Una ulteriore previsione sanzionatoria riguarda il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del relativo piano di risanamento. Ciò comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità.

La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici;

c) con provvedimento del Ministro delle comunicazioni per quanto concerne gli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

<p>LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 (recante “NUOVE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO”)</p>	<p>Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.</p> <p>Hanno diritto a partecipare al procedimento amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. <p>Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'Amministrazione è tenuta a dare, a tali soggetti, notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.</p> <p>Parimenti, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti - individuati o facilmente individuabili - diversi dai diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con comunicazione personale, notizia dell'inizio del procedimento</p> <p>Tuttavia, se - a causa del numero dei destinatari - la comunicazione personale non fosse possibile o dovesse risultare particolarmente gravosa, l'Amministrazione è tenuta a dare notizia delle informazioni prescritte per legge mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.</p>
	<p>Hanno, inoltre, facoltà di intervenire:</p> <p>qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.</p>

	<p>I partecipanti al procedimento hanno diritto:</p> <p>a) di prendere visione degli atti del procedimento;</p> <p>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.</p>
--	---

<p>GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE</p>

<p>TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. II – sentenza del 13 marzo 2006, n. 400</p>	<p><i>“È illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ex artt. 50 e 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, emessa nei confronti di una società di telecomunicazioni, con la quale, a tutela della salute, si ordina l’immediata sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, nonostante si fosse formato il silenzio/assenso sull’istanza autorizzatoria ex art. 87, comma 9, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, in quanto, in detta ipotesi, non si ravvisa alcuna situazione di eccezionalità e imprevedibilità che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente”.</i></p>
<p>TAR VENETO – sentenza dell’8 marzo 2006, n. 565</p>	<p><i>“ I Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, non invece con valenza radioprotezionistica, cioè sanitaria. Infatti, per essere legittimo, il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza di carattere unitario; sono pertanto illegittime, nella misura in cui risultano finalizzate a disciplinare l’uso del territorio sotto un profilo non strettamente urbanistico, bensì sanitario, le norme regolamentari che introducono precise disposizioni circa la localizzazione degli impianti basate sul rispetto delle distanze dalle aree intensamente frequentate (Tar Veneto 7 ottobre 2005, n. 3639).</i></p> <p>Tuttavia risulta pertinente anche il principio espresso da altra giurisprudenza secondo cui <i>“nell’applicazione del principio di precauzione, la L. quadro n. 36/2001 - unitamente alla promozione dell’innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - ha individuato i mezzi e gli strumenti per il perseguimento della tutela della salute umana, dell’ambiente e del paesaggio, nonchè gli Enti competenti a disciplinare i singoli ambiti di tutela (art. 8). Con specifico riguardo alle competenze comunali, la</i></p>

	<p><i>potestà regolamentare di cui all'art 8 configura una particolare competenza, che è distinta dalla (e si aggiunge alla) competenza urbanistica ed edilizia propria di tali Enti locali (cfr. Cons. Stato, VI Sez., n. 3095/2002 e n. 4391/2003; T.A.R. Toscana, I Sezione, n. 3016/2005). Il Comune, dovendo tuttavia esercitare tale propria competenza nel rispetto del quadro normativo di riferimento, non può adottare misure che prevedano limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato né costituire deroghe pressochè generalizzate o quasi a tali limiti, essendo, invece, consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (cfr. cit. VI Sez. n. 3095/2002 nonché, più recentemente, VI Sez., n. 450/2005). Peraltro, l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia, in tal modo, assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (cfr., in termini, Cons. Stato, IV Sez., Ordinanza 6.4.2004 n. 1612). (cfr.T.A.R. Toscana, Sez. I - 3 Ottobre 2005, n. 4572)</i></p> <p>In presenza c.d. "aree sensibili" il Comune può, quindi, chiedere ai gestori di telefonia mobile di dimostrare che l'installazione dell'antenna, in quel determinato sito, è indispensabile per la copertura del servizio. In caso contrario, ai Comuni è consentito di verificare la possibilità di localizzazioni alternative.</p>
<p>TAR EMILIA ROMAGNA – sentenza del 12 gennaio 2006, n. 10</p>	<p><i>« La legge reg. n. 30 del 2000, da parte sua, nel dettare "norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", prevede che gli impianti fissi di telefonia mobile siano autorizzati previa presentazione da parte dei gestori di un "programma annuale" delle installazioni da realizzare (art. 8, comma 2) e che "al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime" (art. 8, comma 7, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge reg. n. 30/2002).</i></p> <p><i>Non si ravvisa dunque alcuna sostanziale incoerenza tra la disciplina</i></p>

	<p><i>statale e regionale, da una parte, e la normativa regolamentare adottata dal Comune di Parma, dall'altra. La redazione del "piano complessivo delle installazioni" consente il contestuale esame delle istanze di autorizzazione provenienti dai vari gestori e favorisce di conseguenza sia una ponderata valutazione delle localizzazioni proposte sia il puntuale accertamento della razionale distribuzione degli impianti sul territorio, anche in ragione dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e più in generale di contenere l'impatto ambientale e sanitario degli impianti, in conformità di quanto espressamente richiesto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e dall'art. 8, comma 7, della legge reg. n. 30 del 2000. Né, del resto, viene in tal modo indebitamente aggravato il procedimento o alterato l'iter preordinato al rilascio delle autorizzazioni, in quanto la disciplina sovraordinata lascia liberi i comuni di definire norme integrative e di dettaglio, che nella fattispecie peraltro non esorbitano dagli ambiti di autonomia dell'ente locale, risolvendosi le stesse nel concentrare in un solo atto, di cadenza periodica, le determinazioni conclusive dell'Amministrazione – senza richiedere adempimenti ulteriori ai gestori – , e comunque ponendosi in diretta attuazione di prescrizioni che affidano agli enti locali la tutela degli interessi pubblici coinvolti;... »</i></p>
<p>TAR UMBRIA – sentenza del 12 maggio 2005, n. 271</p>	<p><i>« l'individuazione dei siti e delle caratteristiche degli impianti, scegliendo tra le alternative possibili, deve avvenire nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori; il criterio ordinatore del confronto tra di essi non può risiedere nella suddetta dimostrazione di "indispensabilità funzionale";</i></p> <p><i>- i gestori, tuttavia, hanno pur sempre l'onere di fornire, nell'ambito del procedimento di elaborazione dei regolamenti in questione, le informazioni sulla funzionalità e sulle esigenze del servizio in loro possesso (altrimenti, difficilmente accessibili dal Comune); tale onere va inteso come onere della prova contraria rispetto all'adeguatezza delle proposte del Comune, ovvero come dimostrazione adeguata della infungibilità funzionale (apprezzabile minor efficacia sotto il profilo tecnico) di un possibile sito, o di un possibile impianto, rispetto alle alternative ipotizzate dal Comune; con la conseguenza che, laddove tali alternative localizzative o realizzative, che consentano di minimizzare i livelli di esposizione sul territorio comunale, presentino un'adeguata efficacia funzionale, quest'ultime, ancorché comportino costi diretti o indiretti maggiori (purché si tratti di tecnologie aziendali disponibili – argomentando alla luce dei principi della disciplina comunitaria della tutela ambientale, a partire dalla Direttiva 96/61/CEE, I.P.P.C.), possono legittimamente essere imposte dal Comune mediante lo strumento regolamentare previsto dalla legge. ».</i></p>

<p>TRIBUNALE DI MILANO, Sez. VIII Civile, sentenza del 23 ottobre 2002, n. 12663</p>	<p>Per l'autorizzazione all'installazione di un'antenna di telefonia mobile, nell'area di pertinenza di un condominio, occorre l'approvazione della totalità dei condomini.</p> <p>Si tratta, infatti, di "innovazione" che comporta la riduzione quantitativa dell'utilizzazione della cosa comune [es. riduzione dell'utilizzo di parte del lastricato solare dove solitamente vengono collocate le stazioni radio-base], per cui rientra nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 1120 c.c., e cioè tra le "innovazioni vietate" perché <i>rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino</i>. Tale divieto può essere superato solo dall'unanime volontà di ciascuno dei condomini.</p> <p>- Inoltre, i condomini dello stabile devono essere preventivamente informati dei possibili rischi causati dall'installazione dell'impianto e delle sue emissioni (obbligo della preventiva informazione a garanzia delle esigenze di tutela della salute).</p>
---	--